

NORME PER LA PROMOZIONE E LA DISCIPLINA DEL VOLONTARIATO
LEGGE REGIONALE 30 MAGGIO 2012 N. 15
(B.u.r. 7 giugno 2012 n. 56)

**Commenti a cura del Centro Servizi per il Volontariato e della P.F. com¹petente della
Regione Marche**

Art. 1
(Finalità e oggetto)

In questo articolo è formalizzato il riconoscimento del valore dell'azione e del pensiero del volontariato anche specificando i principi, di cui alcuni contenuti nella carta costituzionale, di cui esso è espressione. E' in particolare sancito il valore complementare dell'attività del volontariato in relazione all'intervento pubblico ed il diritto delle rappresentanze del volontariato a partecipare all'elaborazione delle politiche pubbliche, di cui meglio si dirà nell'articolo 7. Viene infine per la prima volta formalmente riconosciuta la Carta dei Valori del Volontariato. La Carta dei Valori del Volontariato, una sorta di tavola dei comandamenti del volontariato, che ne fotografa gli elementi fondanti e che ha esplicitato, nei suoi aspetti essenziali, la duplice missione del volontariato e cioè: la dimensione attiva, che si esplica attraverso la gratuita presenza nel quotidiano e la dimensione politica, quale soggetto che partecipa alla rimozione degli ostacoli che generano svantaggio e esclusione sociale. La Carta dei valori è stata inizialmente proposta da Fivol e Gruppo Abele ed è stata corretta, integrata e discussa grazie all'apporto di numerosissime organizzazioni, di singoli volontari, di studiosi. Un metodo di lavoro che ha fatto emergere il connotato chiave dell'essere e del fare volontariato: camminare insieme su un piano di impegno civico e di cittadinanza solidale. Viene infine precisata la definizione dell'area di interesse della legge che riguarda in particolare i rapporti tra organizzazioni di volontariato e soggetti pubblici e la disciplina del registro regionale delle organizzazioni stesse.

Art. 2
(Attività di volontariato)

E' l'articolo che specifica natura e contenuti dell'attività di volontariato. Un'attività di volontariato per essere considerata tale deve rispettare i seguenti requisiti:

1. Prestata non occasionalmente;
2. Prestata per fini di solidarietà verso la comunità e non per profitto;
3. Prestata a titolo personale;
4. Prestata liberamente
5. Prestata gratuitamente senza ricevere in cambio alcun compenso o vantaggio materiale;
6. Svolta individualmente o in gruppo ma comunque attraverso organizzazioni che si sono costituite liberamente e di cui il volontario è socio

Nel secondo comma si ribadisce che l'attività di volontariato è rivolta a perseguire fini di carattere sociale, civile e culturale e vengono poi elencati gli ambiti di attività di un'organizzazione di volontariato. Tali ambiti devono considerarsi tassativi, nel senso che un'organizzazione di volontariato è tale se e solo se svolge una o più di queste attività, oltre ovviamente a rispettare i requisiti previsti all'articolo successivo.

Art. 3
(Organizzazioni di volontariato)

¹ Il testo qui presentato non ha alcuna rilevanza giuridica ma trattasi semplicemente di note esplicative del testo di legge vigente non vincolanti e che non costituiscono interpretazione ufficiale delle norme in esso contenute.

Questo articolo fissa le caratteristiche fondamentali ed essenziali che un'organizzazione di volontariato deve avere per essere considerata tale e ne disciplina alcuni aspetti organizzativi.

Il comma 1 sancisce che è organizzazione di volontariato, qualsiasi organizzazione che è stata liberamente costituita e che per la realizzazione delle proprie attività (quelle dell'articolo 2) ricorre in prevalenza, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, alle prestazioni personali, libere e gratuite dei propri soci. Nella proposta di legge licenziata dalla Giunta Regionale ed inviata all'assemblea legislativa era previsto un ulteriore requisito per essere considerata organizzazione di volontariato e cioè che l'attività della stessa fosse finalizzata alla cura di interessi individuali di cui fossero titolari in misura prevalente soggetti terzi rispetto agli associati. Tale specifica è stata cancellata nella stesura finale del testo legislativo consentendo quindi, legittimamente a nostro avviso, di assumere lo status di organizzazione di volontariato anche a quelle realtà formate in prevalenza da soggetti e loro familiari che vivono una particolare situazione di disagio o patologia.

Il comma 2 sancisce la libertà per l'organizzazione di volontariato di adottare la forma giuridica ritenuta più idonea all'attività svolta. Come sappiamo la stragrande maggioranza delle organizzazioni di volontariato italiane ha adottato la forma giuridica dell'associazione, riconosciuta o meno. Tale comma consente all'organizzazione di volontariato di adottare forme giuridiche diverse da quella associativa, purchè però la forma giuridica scelta sia coerente con le finalità di solidarietà tipiche dell'organizzazione di volontariato.

Il comma 3 riprende quanto già sancito dalla legge nazionale (266/91) e cioè che i soci di un'organizzazione di volontariato non possono avere alcun tipo di rapporto di lavoro (dipendente o autonomo) con l'organizzazione di cui fanno parte. Un'interpretazione restrittiva di tale disposizione che discende dall'analogia della legge nazionale, vieta ai soci ogni altro tipo di relazione di natura patrimoniale con l'organizzazione. Ciò può significare ad esempio che un'organizzazione di volontariato che annovera tra i suoi soci un elettricista non può chiedere allo stesso di realizzare l'impianto elettrico della sede dell'organizzazione, dietro pagamento del legittimo corrispettivo. Tale previsione, se a prima vista può sembrare quantomeno poco opportuna, evita, alla base, il rischio che nell'eventuale fattura che il socio-elettricista fa per la realizzazione dell'impianto elettrico della sede dell'organizzazione di cui fa parte, si nasconda un qualche compenso per l'attività di volontariato da questi prestata nella medesima organizzazione. E' vero che una tale disposizione può equivalere al "buttare il bambino con l'acqua sporca" ma è altrettanto vero che una legge ha il primario dovere di prevenire ogni e qualsiasi abuso. Tale comma ribadisce poi, quanto anch'esso previsto dalla legge nazionale, e cioè che il volontario ha diritto solo ed esclusivamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute ed adeguatamente documentate per svolgere la sua attività di volontariato. Si vieta quindi qualsiasi forma di remunerazione, anche indiretta, dell'attività di volontariato.

Il comma 4, riprendendo quanto previsto anche nella legge nazionale, prevede che le organizzazioni di volontariato possano avvalersi di prestazioni di lavoro retribuito (dipendente o autonomo) purchè queste siano strettamente necessarie al funzionamento regolare dell'organizzazione, oppure a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta. In altre parole ciò significa che un'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito se e solo se detto personale permette all'organizzazione stessa di garantire la continuità del servizio (ad esempio un'organizzazione che non riesce a coprire i turni notturni con i volontari e quindi ricorre a prestazioni retribuite) o per migliorare la qualità del servizio (un'organizzazione che fa soccorso sanitario che al fine di migliorare il proprio servizio assume personale medico o infermieristico specializzato). Detto comma 4, in aggiunta a quanto previsto dalla legge nazionale, sancisce però che in ogni caso le prestazioni garantite dai volontari debbono essere prevalenti rispetto a quelle garantite dal personale retribuito e ciò dal punto di vista della quantità o della qualità delle stesse. La prevalenza quantitativa è vista in alternativa a quella qualitativa. Ciò significa che in un periodo dato le ore di servizio dei volontari debbono essere superiori a quelle garantite dal personale retribuito o se ciò non si verifica che almeno la qualità delle prestazioni garantite dai volontari sia superiore a quella assicurata dal personale retribuito.

Il comma 5 ribadisce quanto sancito dall'art. 8 della legge nazionale 266/91 e cioè la possibilità per le organizzazioni di volontariato di poter svolgere le attività di natura commerciale esclusivamente nei limiti e secondo le modalità previste dal decreto del Ministero delle Finanze del 25 maggio 1995.

Il comma 6 ribadisce quanto sancito dalla legge nazionale 266/91 e cioè l'obbligo per le organizzazioni di volontariato di stipulare una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile dell'organizzazione stessa ed un'ulteriore polizza a copertura degli eventuali infortuni o malattie in cui i soci che prestano attività di volontariato dovessero incorrere. Tale comma precisa, a differenza della legge nazionale, che i soci da assicurare sono solo quelli che prestano effettivamente attività di volontariato e non anche i soci sostenitori che non svolgono attività di volontariato e che limitano il proprio apporto al pagamento di una quota sociale annuale. L'ultimo comma dell'art. 3 è quello che sostanzia il divieto assoluto per le organizzazioni di volontariato di distribuire l'eventuale patrimonio attivo che residua in occasione della cessazione dell'esistenza dell'associazione (a prescindere dalla causa per cui ciò si verifica) e della conseguente liquidazione di tutti i rapporti economici dell'associazione in essere (beni a disposizione, crediti, debiti, etc.). L'organizzazione che termina la propria esistenza è infatti obbligata a devolvere gli eventuali beni, che residuano al termine della procedura di liquidazione, ad altre organizzazioni di volontariato attive nello stesso settore di intervento, secondo modalità che dovrebbero essere previste nello Statuto dell'organizzazione stessa. Qualora lo Statuto non preveda nulla al riguardo allora ci si dovrà riferire a quanto prevede il Codice Civile.

Art. 4

(Registro regionale delle organizzazioni di volontariato)

E' l'articolo che istituisce il registro regionale del volontariato. Condizioni essenziali per iscriversi a tale registro sono che l'organizzazione che intende iscriversi abbia sede legale ed operi nel territorio marchigiano. Ciò significa che un'organizzazione di volontariato che ha sede in un'altra regione italiana ed opera nelle Marche non può iscriversi al registro regionale delle Marche. Lo stesso vale per un'organizzazione che ha sede nelle Marche ma opera in un altro contesto territoriale diverso da quello regionale. Solo quelle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale possono accedere a contributi pubblici o stipulare convenzioni con enti pubblici

Un atto della Giunta da emanarsi nei prossimi mesi disciplinerà nel dettaglio sia l'articolazione del registro in settori corrispondenti alle macro aree di attività delle organizzazioni, sia le modalità per presentare la domanda di iscrizione al registro, sia i criteri da rispettare per essere iscritti al registro ed infine le modalità con le quali sarà gestito ed aggiornato il registro.

Il terzo comma prevede che alla domanda di iscrizione al registro deve essere allegato l'atto costitutivo e lo Statuto dell'organizzazione. Tali atti debbono essere redatti o in forma di atto pubblico (l'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato) o in forma di scrittura privata autenticata che venga però autenticata, cioè venga certificata, da figura a ciò autorizzata (notaio o pubblico ufficiale) o infine in forma di scrittura privata che deve però essere registrata presso l'ufficio del registro territoriale (la registrazione conferisce data certa all'atto registrato). Le tre forme previste per la redazione dei documenti fondamentali della costituzione di un'organizzazione di volontariato (atto costitutivo e statuto) sono tutte comunque idonee ed alternative tra di loro. Ciò smentisce ancora una volta, qualora ce ne fosse bisogno, l'errata informazione secondo la quale deve essere un notaio a seguire la costituzione di un'organizzazione di volontariato. Un'organizzazione che venga costituita con forme diverse da quelle previste in questo comma non potrà avanzare domanda di iscrizione al registro regionale del volontariato (si pensi ad esempio ai gruppi comunali di protezione civile che sono costituiti per delibera adottata dal Comune medesimo). Il comma 4 sancisce che solo quelle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale possono avere accesso a contributi pubblici e possono stipulare convenzioni con enti pubblici. Trattasi di uno dei benefici, forse il più rilevante, previsto

per le organizzazioni di volontariato iscritte al registro. Il comma 5 elenca le cause che possono portare alla cancellazione di un'organizzazione di volontariato dal registro regionale che in particolare riguardano:

1. la cessazione dell'attività dell'organizzazione, accertata secondo quanto previsto al successivo art. 10;
2. la richiesta di cancellazione avanzata dall'organizzazione stessa;
3. l'esistenza di gravi irregolarità riscontrate nello svolgimento dell'attività dell'organizzazione accertate secondo quanto previsto al successivo art. 10;
4. la perdita di uno o più dei requisiti previsti per ottenere l'iscrizione al registro, accertata secondo quanto previsto al successivo art.10.

Il comma 6 prevede per quelle organizzazioni di volontariato cancellate dal registro l'automatica ed immediata risoluzione delle eventuali convenzioni che l'organizzazione ha in essere con enti pubblici e l'altrettanto automatica ed immediata revoca e quindi restituzione degli eventuali contributi pubblici che l'organizzazione abbia ricevuto per qualsiasi motivo da enti pubblici.

Art. 5 *(Convenzioni)*

Il primo comma sancisce la possibilità per la Regione, gli eventuali enti dipendenti dalla Regione, Province e Comuni di stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato, a condizione che queste siano iscritte da almeno 6 mesi nel relativo registro regionale. I contenuti di tali convenzioni possono riguardare attività e servizi gestiti interamente ed esclusivamente dall'organizzazione di volontariato ed anche attività e servizi complementari ed accessori a quelli gestiti dall'ente pubblico.

Il comma 2 fissa un onere a carico di tutti gli enti pubblici che intendono stipulare una convenzione con l'organizzazione di volontariato e cioè che tale intenzione sia resa pubblica con i mezzi e gli strumenti che l'ente pubblico riterrà più idonei e che in ogni caso tale comunicazione sia inviata a tutte le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale ed operanti nel territorio di riferimento dell'ente pubblico che intende stipulare la convenzione ed attive nel settore di intervento oggetto della convenzione.

Il comma 3 poi rimanda ad apposita delibera della Giunta regionale la definizione dei contenuti essenziali delle convenzioni ed anche dei criteri di priorità che l'ente pubblico che intende stipulare la convenzione dovrà rispettare in ordine alla scelta dell'organizzazione con la quale convenzionarsi. Tali criteri dovranno, tra gli altri, riferirsi all'adeguatezza dell'organizzazione di volontariato, in termini di attitudine e capacità operativa, ad assolvere ai compiti previsti dalla convenzione. Si ritiene altresì opportuno che tali criteri debbano garantire la prevalenza dell'impegno dei volontari rispetto ad altre figure eventualmente retribuite ed infine parametri economici tali che i rimborsi derivanti dalla convenzione non consentano alle associazioni stipulanti la remunerazione di eventuali lavoratori "in nero" che rappresentano una palese violazione etica e legale e la principale causa di conflitto con altre organizzazioni del terzo settore in grado di svolgere i medesimi servizi ma esclusivamente con personale retribuito.

Art. 6 *(Accesso alle strutture e ai servizi pubblici o convenzionati)*

L'articolo in questione riguarda in particolare i luoghi ove le organizzazioni di volontariato svolgono la loro attività. Il comma 1 individua questi luoghi nei seguenti: strutture proprie dell'organizzazione di volontariato, strutture pubbliche o convenzionate con il sistema pubblico e strutture private. Il comma 2 riconosce alle organizzazioni di volontariato il diritto di accedere alle strutture della Regione e degli enti pubblici da essa dipendenti, per lo svolgimento delle proprie attività. Per quanto concerne invece l'accesso delle organizzazioni di volontariato ad altri enti pubblici diversi da quelli regionali o ad enti privati convenzionati con il pubblico il comma 3

prevede che sia possibile a condizione però che ciò sia compatibile con i regolamenti interni di tali enti. Il comma 4 poi rimanda ad apposita delibera della Giunta regionale la definizione dei contenuti essenziali degli accordi da stipularsi tra l'organizzazione di volontariato e la struttura presso cui la stessa intende operare, in relazione in particolare all'attività svolta dall'organizzazione presso la struttura ed ai rapporti tra i volontari dell'organizzazione ed il personale della struttura.

Art. 7

(Partecipazione del volontariato alla programmazione)

Tale articolo riconosce formalmente il diritto delle organizzazioni di volontariato a partecipare all'elaborazione delle scelte che la regione e gli enti locali sono chiamati ad assumere relativamente agli ambiti di interesse del volontariato e soprattutto dei suoi utenti. Tale ruolo non si ferma alla partecipazione alla programmazione degli interventi ma si estende altresì alla costruzione e valutazione delle risposte ai bisogni che si intendono soddisfare e ai diritti che si intendono garantire. In ossequio a tali principi il comma 1 sancisce infatti che le organizzazioni di volontariato partecipano alla programmazione degli interventi promossi dalla Regione, dalle province e dai comuni, nei rispettivi ambiti di intervento. Il comma 2 prevede poi che per realizzare quanto sopra previsto le organizzazioni di volontariato debbano essere informate e consultate nell'elaborazione, realizzazione e valutazione degli interventi programmati dalla Regione, dalle province e dai comuni e possano in relazione a detti interventi avanzare proposte, osservazioni e progetti.

Art. 8

(Sostegno al volontariato)

E' questo l'articolo che disciplina il sostegno ed i contributi che la Regione intende mettere a disposizione del volontariato. Il comma 1, sia pure nella sua genericità, prevede che la Regione al fine di sviluppare e sostenere il volontariato, favorisce e realizza, in collaborazione con Province, Comuni ed altri soggetti privati interessati, progetti di studio, ricerca, formazione, informazione, anche a titolo sperimentale.

Nei commi seguenti invece vengono previste nel dettaglio alcune concrete provvidenze che la Regione si impegna a garantire alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale.

In particolare si prevede l'erogazione di contributi, finalizzati alla realizzazione di specifici progetti aventi un interesse di rilevanza pubblica. Tale attività si potrà realizzare anche in collaborazione con analoghi linee di sostegno garantite dal Centro di Servizio per il Volontariato. I criteri e le modalità per la concessione di detti contributi sono state oggetto di delibera della Giunta Regionale.

Il comma 4 infine prevede che le organizzazioni di volontariato iscritte al registro possano avere in uso spazi ed attrezzature di proprietà della Regione, di enti pubblici da essa dipendenti e di Province e Comuni e che possano altresì partecipare ai corsi di formazione organizzati dagli stessi soggetti.

Anche in questo caso i criteri e le modalità per l'uso di tali spazi ed attrezzature e per l'accesso ai corsi di formazione sono state oggetto di delibera della Giunta Regionale.

Art. 9

(Centri di servizio per il volontariato)

Questo articolo è interamente dedicato al Centro di Servizio per il Volontariato. Al comma 1 vi è un espresso riconoscimento del CSV da parte della Regione, quale luogo di promozione dell'azione del volontariato. I commi 2 e 3 richiamano la normativa vigente che disciplina i CSV, derivante sia dall'art. 15 della legge 266 del 1991 che dal decreto ministeriale collegato del 1997.

Le lettere c) ed f) del comma 3 rappresentano un'innovazione rispetto alla disciplina normativa nazionale introdotta espressamente dalla presente legislazione regionale.

A tal proposito alla lettera c) si prevede che l'attività del CSV riguarda anche la concessione di contributi finalizzati al sostegno di progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato. Tale attività può essere realizzata anche in collaborazione con la Regione.

Alla lettera f) invece si prevede che l'azione del CSV sia diretta anche alla promozione ed al sostegno del ruolo politico, culturale e di cittadinanza attiva delle organizzazioni di volontariato che si sostanzia nella partecipazione delle stesse alla programmazione, realizzazione e valutazione degli interventi pubblici che interessano i settori di attività del volontariato.

Il comma 4 prevede infine che lo statuto del CSV possa/debba prevedere l'adozione di due fondamentali principi: quello della "porta aperta" (possibilità, per quelle organizzazioni che hanno i requisiti previsti dallo Statuto, di aderire come soci all'organo gestore del CSV) e quello del ricambio degli organi dirigenti, prevedendo un limite massimo di mandati che ciascuna figura dirigenziale può fare.

Art. 10

(Vigilanza)

Tale articolo sancisce in capo alla competente struttura regionale l'onere di provvedere a verificare, in capo alle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale, la permanenza dei requisiti previsti per il mantenimento dell'iscrizione a tale registro ed anche l'effettiva operatività ed esistenza dell'organizzazione stessa.

Il comma 2 demanda poi ad una successiva delibera della Giunta Regionale i criteri, le modalità ed i passaggi fondamentali di tale attività di controllo e verifica, che dovrà avvalersi anche della collaborazione di Province e Comuni.

Art. 11

(Assemblea e Consiglio regionale del volontariato)

Tale articolo disciplina gli organi ai quali viene affidata la rappresentanza del volontariato marchigiano. In particolare il comma 1 sancisce che l'assemblea regionale del volontariato è lo strumento attraverso il quale si concretizza la consultazione che la Regione deve porre in essere in merito alla programmazione e realizzazione degli interventi regionali nei settori di interesse del volontariato.

All'assemblea partecipano con diritto di voto tutte le organizzazioni di volontariato iscritte al registro e sono comunque invitate, sia pure senza diritto di voto, tutte le organizzazioni di volontariato con sede nelle Marche ma non iscritte al registro (comma 2).

Il comma 3 dopo aver sancito che l'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio regionale del Volontariato (vedi dopo) ne fissa i principali compiti che possono essere sintetizzati nei seguenti:

1. avanzare proposte sulla programmazione regionale generale relativa ai settori di interesse del volontariato e sui rapporti tra organizzazioni di volontariato ed enti pubblici;
2. individuare le tematiche oggetto di discussione della Conferenza regionale del Volontariato (vedi dopo);
3. designare i quattro rappresentanti del volontariato in senso al Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato, che è l'organo che vigila e controlla l'attività del CSV;
4. eleggere il Consiglio regionale del Volontariato (vedi dopo);
5. avanzare proposte, su indicazione del Consiglio regionale del Volontariato, in merito alla programmazione annuale e pluriennale dell'attività del CSV;
6. avanzare proposte di intervento, su indicazione del Consiglio regionale del Volontariato, alla Giunta ed all'Assemblea legislativa regionale, riguardo le tematiche di interesse del volontariato.

Il comma 4 disciplina il Consiglio regionale del Volontariato che è composto da 13 membri, eletti dall'Assemblea regionale del Volontariato e che devono essere rappresentativi dei diversi territori provinciali e dei diversi settori di intervento del volontariato. E' l'Assemblea che dovrà approvare il regolamento di funzionamento della stessa e del Consiglio. Alle riunioni del Consiglio possono partecipare gli assessori regionali o loro delegati, quando all'ordine del giorno ci sono tematiche di loro interesse.

Il Consiglio dura in carica per la stessa durata della legislatura ed ha i seguenti compiti:

1. formulare pareri, alla Giunta Regionale, in merito alle proposte di legge e agli atti di indirizzo generale riguardanti le materie di interesse del volontariato ed in merito alle iniziative di formazione professionale programmate dalla Regione. Tale parere deve essere reso obbligatoriamente entro il termine richiesto.
2. avanzare proposte ed osservazioni su ogni atto emanato dalla Regione e di interesse per il volontariato.
3. fornire indicazioni all'Assemblea regionale in merito ai punti 5 e 6 sopra riportati

Il Consiglio è tenuto ad informare della propria attività l'Assemblea e le altre organizzazioni di volontariato non iscritte al registro ed a redigere una relazione annuale sull'attività svolta da inviare alla Giunta regionale.

La segreteria dell'Assemblea e del Consiglio è affidata alla competente struttura organizzativa della Regione.

I membri dell'assemblea e del Consiglio partecipano ai lavori dei due organi a titolo gratuito.

Art. 12

(Conferenza regionale del volontariato)

Tale articolo istituisce la Conferenza regionale del Volontariato che deve essere convocata ogni tre anni dal Presidente della Giunta regionale e deve dibattere le tematiche individuate dall'Assemblea regionale del Volontariato.

Al fine di dare visibilità all'appuntamento anche come momento di promozione del volontariato si prevede la partecipazione alla stessa di tutte le forze ed i soggetti in qualche modo interessati alle attività di volontariato. In particolare prenderanno parte alla Conferenza: tutte le organizzazioni di volontariato iscritte e non al registro regionale del volontariato, il CSV, il Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato, le Province, i Comuni, le aziende sanitarie e le fondazioni di origine bancaria.

Il comma 3 prevede che tutte le spese di organizzazione, realizzazione e diffusione dei materiali della Conferenza sono a carico della Regione nel limite massimo del 10% della somma annualmente stanziata per il finanziamento di detta legge, ai sensi di quanto previsto dall'articolo successivo.

Art. 13

(Norme finanziarie)

In sintesi per il finanziamento degli interventi previsti dalla legge sono stanziati per il 2012 125mila euro, mentre per gli anni successivi l'entità della somma a disposizione sarà determinata dalla legge finanziaria.

Art. 14

(Norme transitorie e finali)

Tale articolo contempla tutte quelle norme che servono in particolare a disciplinare il passaggio dalla precedente all'attuale normativa.

In particolare si prevede che:

1. La Giunta regionale deve adottare tutte le delibere che la presente legge richiede e prevede entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge (avvenuta lo scorso 21 giugno 2012). Fin quando ciò non sarà fatto continuano ad avere piena efficacia le disposizioni normative attualmente vigenti.
2. Le organizzazioni che risultano iscritte al registro regionale del volontariato conservano di diritto tale iscrizione.

3. E' la struttura regionale competente che cura l'aggiornamento del registro regionale del volontariato secondo quanto previsto dalle delibere attuative che saranno adottate dalla Giunta Regionale.
4. Le convenzioni che risultano in essere tra enti pubblici ed organizzazioni di volontariato conservano la loro piena efficacia fino alla loro prevista scadenza. Quelle convenzioni che invece saranno stipulate a partire dall'entrata in vigore della legge e fino a quando la Giunta Regionale non delibererà i previsti regolamenti attuativi, saranno stipulate secondo quanto previsto dalla precedente normativa.
5. Il Presidente della Giunta regionale deve convocare l'assemblea regionale del volontariato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge.
6. All'interno del Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato (organismo di controllo del CSV) la Regione sarà rappresentata dall'Assessore regionale al volontariato o da suo delegato, mentre il rappresentante che la legge assegna agli enti locali (Province e Comuni) è individuato dal Consiglio delle Autonomie Locali.

Art. 15

(Modifiche e abrogazioni)

In sintesi viene abrogata tutta la precedente legge regionale sul volontariato n. 48 del 1995 e si modifica la legge regionale che disciplina il sistema regionale di protezione civile prevedendo che all'albo delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della regione Marche possono essere iscritti i gruppi comunali di protezione civile (questa è la novità più rilevante rispetto alla precedente normativa) in aggiunta a tutte le altre organizzazioni di volontariato della protezione civile.